

Al Simposio

STATUTO

Art.1 - Costituzione

1.1 - E' costituita a norma dell'art.36 del Codice Civile, l'associazione ricreativo-culturale denominata "Al Simposio", che sarà in seguito denominata "Associazione". Essa è regolata dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'associazione ha carattere volontario, autogestito e non persegue fini di lucro.

1.2 - I contenuti e la struttura dell' Associazione sono ispirati a principi di collaborazione, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita e alle attività del Associazione.

1.3 - La durata dell' Associazione è illimitata.

1.4 - La sede sociale dell' Associazione è in Via Borgovecchio, 4 - Correggio (RE). Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città.

Art.2 – Scopi

L' Associazione è senza fini di lucro e, con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue i seguenti scopi :

- promuovere momenti di incontro e scambio di idee e esperienze tra i soci e con altre associazioni o singoli;
- valorizzare le attività di relazione e di ritrovo anche creando occasioni conviviali, di dibattito o di intrattenimento;
- sostenere e promuovere la cultura laica e i suoi valori;
- sostenere la libertà di pensiero e l'impegno civile e i valori di libertà, democrazia, solidarietà e giustizia in tutti gli ambiti ed in tutti i paesi;
- promuovere la comunicazione, l'espressività e la creatività in tutte le forme;
- favorire la circolazione delle idee allargando anche ai non soci l'informazione e le attività;

Art.3 – Attività

L' Associazione, in considerazione degli scopi che si propone, intende svolgere varie attività che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere:

- reperire fondi grazie all'autofinanziamento dei soci, alla raccolta di contributi da privati, da enti pubblici o privati, alla partecipazione a bandi di finanziamento emanati da enti pubblici e privati, anche stranieri;
- attuare, in proprio o in convenzione con altri, tutte le attività che contribuiscano al raggiungimento degli scopi sociali;
- creare momenti di incontro e scambio di idee e esperienze;
- fare attività di informazione per i soci e verso la collettività utilizzando i vari media;
- realizzare iniziative con finalità conviviali, ricreative, culturali, sociali e di impegno civile;
- creare attività ed iniziative anche durature per perseguire i propri scopi;
- produrre e distribuire pubblicazioni a carattere culturale, informativo e/o divulgativo, su qualsiasi supporto;
- L'Associazione potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esemplificativa:
- concorrere ad aste e licitazioni pubbliche e private;

- istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;
- dare adesione e partecipazioni ad Enti e organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare sviluppare il movimento associativo e cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- concedere garanzie sotto qualsivoglia forma agli Enti cui l'Associazione aderisce ed a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, assistenziali, culturali, professionali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti, ma anche della collaborazione retribuita di collaboratori e consulenti.

Art.4 - Aderenti all'Associazione

4.1 - Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.

4.3 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci.

4.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

4.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione. L'accettazione della domanda di ammissione è da ritenersi accolta in modo automatico, salvo esplicito rifiuto comunicato entro 40 giorni dalla data della domanda.

4.4.3 - Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

4.4.4 - Gli associati cessano di appartenere all' Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- per mancato versamento della quota sociale per l'esercizio sociale in corso, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari;
- per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

4.4.5 - L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

4.4.6 - Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.5 - Diritti e doveri degli associati

5.1 - Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea . E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versato all'atto di iscrizione ad ogni anno solare.

5.2 - Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.3 - Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

5.4 - Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art.6 - Patrimonio ed Entrate

6.1 - I patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

6.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e degli associati per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Associazione;
- contributi di privati ;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non

esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

6.3 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

Art.7 - Organi sociali dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art.8 - Assemblea degli associati

8.1 - L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all' Associazione.

8.2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell' Associazione.

8.3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

8.4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota sociale annuale a carico degli aderenti e degli associati per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

8.5 - D'ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli associati.

8.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

8.7 - L'avviso di convocazione avviene con comunicazione scritta fatta pervenire almeno otto giorni prima. Deve contenere l'ordine del giorno, l'orario e la sede di convocazione.

8.8 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la

presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati, in propria o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 15.

8.10 - Ciascun associato può essere portatore di due sole deleghe scritte di altri associati.

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

9.1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti. Resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

9.2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

9.3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

9.4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere);
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi o sezioni di lavoro;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri;
- redigere, all'occorrenza, un regolamento interno.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso

dell'anno devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art.10 - Presidente

10.1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

10.2 - Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;

- in caso di necessità e di urgenza, di concerto con il vicepresidente, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;

- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;

- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

Art.12 - Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione

o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.13 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art.14 - Bilancio

14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della presentazione all'assemblea.

14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art.15 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

15.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

15.2 - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno, in prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

Art. 16 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia.

Correggio, 13 marzo 2003